

CAPITOLO III

La gestione di situazioni di pregiudizio o
abbandono di un minore:
la tutela giudiziaria

La gestione di situazioni di pregiudizio o abbandono di un minore: la tutela giudiziaria

Segnalazione alla procura per i minorenni per i procedimenti civili e amministrativi

Ai sensi **dell'art. 1 della L. 216/91** tutti i cittadini possono segnalare situazioni di pregiudizio o abbandono di un minore che necessita di tutela giudiziaria a 4 soggetti con specifici compiti di protezione:

- Servizi Sociali
- Istituzioni Scolastiche
- Enti Locali
- Autorità Pubblica Sicurezza

che attivano iniziative per tutelare e favorire la crescita, la maturazione e la socializzazione del minore, al fine di eliminare le condizioni di disagio.

Gli interventi si sostanziano in:

- Inserimento in Comunità (allontanamento temporaneo da ambito familiare)
- Interventi di sostegno alla famiglia
- Interventi extrascolastici (doposcuola)
- Centri di incontro e di aggregazione sociale
- Allontanamento del minore disposto da Tribunale Minorile (ex. Artt. 330-333-336 C.C.)

La gestione di situazioni di pregiudizio o abbandono di un minore: la tutela giudiziaria

Tra le principali situazioni specifiche che gli operatori sono tenuti a segnalare troviamo:

- 1) **Lo stato di abbandono di un minore** (anche se collocato c/o struttura o famiglia affidataria) per l'eventuale dichiarazione dello stato di adottabilità.

LEGGE 4 maggio 1983, n. 184 “Diritto del minore ad una famiglia”

ART. 9. c. 1. *“Chiunque ha facoltà di segnalare all'autorità pubblica situazioni di abbandono di minori di età. I pubblici ufficiali, gli incaricati di un pubblico servizio, gli esercenti un servizio di pubblica necessità debbono riferire al più presto al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni del luogo in cui il minore si trova, sulle condizioni di ogni minore in situazione di abbandono di cui vengano a conoscenza in ragione del proprio ufficio.”*

La gestione di situazioni di pregiudizio o abbandono di un minore: la tutela giudiziaria

Una situazione di abbandono si verifica quando il minore risulta privo di assistenza morale e materiale da parte di genitori o parenti tenuti a provvedervi, non dovuta a cause di forza maggiore di carattere transitorio (non sussiste causa forza maggiore nel caso in cui i genitori rifiutino ingiustificatamente interventi sostegno da parte dei servizi socio-sanitari).

Allo stato di abbandono corrisponde l'incapacità dei genitori a provvedere ai loro doveri/diritti di mantenere, istruire ed educare i figli (art. 30 Cost; art. 1 c. 4 L 184/83 e ss.mm.ii.).

La gestione di situazioni di pregiudizio o abbandono di un minore: la tutela giudiziaria

2) Allontanamento in via d'emergenza e collocamento in luogo sicuro: art. 403 C.C. *“Intervento della pubblica autorità a favore dei minori”*

“Quando il minore è moralmente o materialmente abbandonato o è allevato in locali insalubri o pericolosi, oppure da persone che per negligenza, immoralità, ignoranza o per altri motivi sono incapaci di provvedere all'educazione di lui, la pubblica autorità, a mezzo degli organi di protezione dell'infanzia, lo colloca in luogo sicuro, sino a quando si possa provvedere in modo definitivo alla sua protezione”

L'allontanamento deve essere contestualmente segnalato al pubblico ministero per valutare la richiesta di convalida al T.M.

L'allontanamento non può avvenire senza provvedimento formale dell'autorità giudiziaria (art. 9 c. 1 e 2 Convenzione di New York)

La gestione di situazioni di pregiudizio o abbandono di un minore: la tutela giudiziaria

L'allontanamento viene disposto quando è accertato che:

- la permanenza c/o i genitori o altri adulti con cui il minore vive, è causa di gravi rischi di maltrattamento e abuso
- sussistono situazioni ed eventi di grave conflittualità tra adulti in casa con intervento forze dell'ordine
- sussistono altri gravi eventi, come ad esempio la carcerazione dei genitori

Il ricorso all'**art. 403 c.c.** deve avvenire solo quando sono escluse altre possibili soluzioni (P.I.P.P.I.) o è accertata la condizione di assoluta urgenza e grave rischio per il minore.

La gestione di situazioni di pregiudizio o abbandono di un minore: la tutela giudiziaria

I soggetti della tutela

Pubblica autorità in materia di protezione dell'infanzia:

forze dell'ordine, servizi sociali dell'Ente Locale, servizi sanitari

Collocamento in luogo sicuro:

comunità educativa, casa famiglia, parente, responsabile dell'ospedale

Presso la **Procura per i minorenni** è a disposizione H24 un magistrato di turno per consultazioni telefoniche prevalentemente con le forze dell'ordine: consultazione che, oltre a garantire la correttezza dell'intervento, permette anche il coordinamento tra la tutela del minore e la repressione di altri reati di competenza della Procura del Tribunale ordinario (es. Maltrattamenti, abusi)

La gestione di situazioni di pregiudizio o abbandono di un minore: la tutela giudiziaria

Il Servizio Sociale che esegue l'intervento di *collocamento in luogo sicuro* redige un verbale con cui attesta l'avvenuta sistemazione del minore, dandone immediata comunicazione con relazione scritta alla Procura della Repubblica c/o il Tribunale dei Minori.

La particolare situazione di emergenza pone l'operatore nella condizione di dover effettuare valutazioni nell'immediato, spesso senza avere a disposizione le informazioni necessarie per pensare ad un vero e proprio progetto per il minore.

Questo comporta difficoltà nell'individuazione della collocazione del minore (in particolare c/o terzi e/o parenti), rendendo nell'immediato preferibile la scelta di una struttura, in attesa di definire percorsi progettuali (es. affido familiare).

ART 403 C.C.

Quando il minore è moralmente o materialmente abbandonato o si trova esposto, nell'ambiente familiare, a grave pregiudizio e pericolo per la sua incolumità psico-fisica e vi è dunque emergenza di provvedere, la pubblica autorità, a mezzo degli organi di protezione dell'infanzia, lo colloca in luogo sicuro, sino a quando si possa provvedere in modo definitivo alla sua protezione.

La pubblica autorità che ha adottato il provvedimento emesso ai sensi del primo comma ne dà immediato avviso orale al pubblico ministero presso il tribunale per i minorenni, nella cui circoscrizione il minore ha la sua residenza abituale; entro le ventiquattro ore successive al collocamento del minore in sicurezza, con l'allontanamento da uno o da entrambi i genitori o dai soggetti esercenti la responsabilità genitoriale, trasmette al pubblico ministero il provvedimento corredato di ogni documentazione utile e di sintetica relazione che descrive i motivi dell'intervento a tutela del minore.

ART 403 C.C.

Il pubblico ministero, entro **le successive settantadue ore**, se non dispone la revoca del collocamento, chiede al tribunale per i minorenni la convalida del provvedimento; a tal fine può assumere sommarie informazioni e disporre eventuali accertamenti. Con il medesimo ricorso il pubblico ministero può formulare richieste ai sensi degli articoli 330 cc (Decadenza dalla responsabilità genitoriale sui figli) e seguenti (Es. 336bis Ascolto del minore).

Entro le successive quarantotto ore il tribunale per i minorenni, con decreto del presidente o del giudice da lui delegato, provvede sulla richiesta di convalida del provvedimento, nomina il curatore speciale del minore e il giudice relatore e fissa l'udienza di comparizione delle parti innanzi a questo entro il termine di quindici giorni. Il decreto è immediatamente comunicato al pubblico ministero e all'autorità che ha adottato il provvedimento a cura della cancelleria. Il ricorso e il decreto sono notificati entro quarantotto ore agli esercenti la responsabilità genitoriale e al curatore speciale a cura del pubblico ministero che a tal fine può avvalersi della polizia giudiziaria.

ART 403 C.C.

All'udienza il giudice relatore interroga liberamente le parti e può assumere informazioni; procede inoltre all'ascolto del minore direttamente e, ove ritenuto necessario, con l'ausilio di un esperto. Entro i quindici giorni successivi il tribunale per i minorenni, in composizione collegiale, pronuncia decreto con cui conferma, modifica o revoca il decreto di convalida, può adottare provvedimenti nell'interesse del minore e qualora siano state proposte istanze ai sensi degli articoli 330 e seguenti dà le disposizioni per l'ulteriore corso del procedimento. Il decreto è immediatamente comunicato alle parti a cura della cancelleria.

Entro il termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione del decreto il pubblico ministero, gli esercenti la responsabilità genitoriale e il curatore speciale possono proporre reclamo alla corte d'appello ai sensi dell'articolo 739 del codice di procedura civile. La corte d'appello provvede entro sessanta giorni dal deposito del reclamo.

ART 403 C.C.

Il provvedimento emesso dalla pubblica autorità perde efficacia se la trasmissione degli atti da parte della pubblica autorità, la richiesta di convalida da parte del pubblico ministero e i decreti del tribunale per i minorenni non intervengono entro i termini previsti. In questo caso il tribunale per i minorenni adotta i provvedimenti temporanei e urgenti nell'interesse del minore.

Qualora il minore sia collocato in comunità di tipo familiare, quale ipotesi residuale da applicare in ragione dell'accertata esclusione di possibili soluzioni alternative, si applicano le norme in tema di affidamento familiare.

ART 403 C.C.

Il novellato art. 403 c.c. prevede una tipizzazione dei casi in cui i minori debbono essere ricoverati e protetti, allontanandoli dai propri genitori e collocandoli in comunità:

- i minori si trovano in condizioni di abbandono materiale o morale
- i minori si trovano esposti nell'ambiente familiare a grave pregiudizio o grave pericolo per la loro incolumità psicofisica.

Dopo i casi di cronaca di Bibbiano, l'opinione pubblica ha preteso a gran voce una limitazione e un rapido controllo giudiziale sui poteri di intervento autoritativo da parte dei Servizi Sociali e la Riforma "Luiso", con la Legge 201 del 2021, è intervenuta integralmente riscrivendo l'articolo 403 c.c., ora composto di ben otto commi.

Va prestata attenzione alla norma citata, infatti diversi sono ormai i primi provvedimenti applicativi nelle varie corti minorili italiane.

ART 403 C.C.

Rispetto al passato, il secondo dei presupposti normativi per legittimare l'allontanamento del minore dalla famiglia d'origine, attualizza quella che era ormai un'anacronistica motivazione (*“quando il minore è allevato in luoghi insalubri o pericolosi o da persone che per negligenza, ignoranza, immoralità o incapaci per altri motivi di occuparsi dell'educazione..”*), per porre invece ora l'attenzione sulla tutela del benessere psicofisico del minore nella sua più ampia accezione.

Ulteriore elemento di novità è la positivizzazione del terzo presupposto necessario alla misura: *“vi è emergenza di provvedere”* all'intervento allontanativo.

ART 403 C.C.

La *ratio* è chiara: la norma salvaguarda il principio del contraddittorio, l'ascolto giudiziale del minore e la necessità della rappresentanza del minore quale vera e propria "parte processuale" attraverso la nomina del curatore speciale.

Serrata è la tempistica che si compone di tre fasi:

Prima fase "amministrativa" e rinvio al PM:

L'autorità di pubblica sicurezza che viene a conoscenza dello stato di abbandono di un minore, o comunque in grave pericolo psicofisico, interviene d'autorità collocandolo in luogo sicuro.

Subito informa oralmente, tramite telefonata, il PM del Tribunale per i Minorenni ove il minore risiede ed entro le 24 ore successive deposita una informativa scritta, unitamente a una prima sommaria relazione sul nucleo familiare, che deve essere fornita dai Servizi Sociali.

Entro le 72 ore successive il PM, se non revoca il provvedimento di collocamento, chiede al giudice minorile la convalida, con ricorso.

ART 403 C.C.

Seconda fase giudiziale (monocratica):

Entro le successive 48 ore dal ricorso del PM, il Giudice minorile (in composizione monocratica) provvede sulla convalida, nomina il curatore speciale del minore e fissa l'udienza di comparizione del minore per l'audizione, dei genitori e del nominato curatore.

Durante l'udienza il Giudice interroga liberamente le parti, procede direttamente all'ascolto del minore e può assumere informazioni.

Terza fase giudiziale (collegiale):

Entro gli ulteriori successivi 15 giorni il Tribunale minorile (in composizione collegiale) decide di confermare, revocare o modificare il collocamento del minore e adotta gli ulteriori provvedimenti nel suo interesse.

ART 403 C.C.

La vera dirompente novità del nuovo art. 403 c.c. appare essere l'immediato filtro giudiziale sul collocamento protetto del minore in comunità originariamente disposto d'autorità, che assicura un rapido vaglio nel contraddittorio tra le parti.

La velocità imposta dal novellato articolo appare, tuttavia, implicare una qualche difficoltà nell'urgenza della raccolta di informazioni anche presso i Servizi Sociali e nel dar corso all'ascolto del minore a cura del nominato curatore speciale del minore, ai fini della partecipazione competente e preparata all'udienza.

CURATORE SPECIALE DEL MINORE ART 78 C.P.C.

La figura del **curatore speciale** è prevista dall'**art. 78 c.p.c.**

Si tratta di una norma avente portata generale: se manca la persona cui spetta la rappresentanza o l'assistenza, o vi sono ragioni di urgenza, può essere nominato all'incapace un curatore speciale con il compito di rappresentarlo o assisterlo, fino al subentro di colui al quale spetta la rappresentanza o l'assistenza.

Si procede altresì alla nomina di un curatore speciale al rappresentato quando vi è conflitto di interessi con il rappresentante.

Oltre alla previsione generale dell'art. 78 c.p.c., vi sono singole specifiche ipotesi in cui si fa luogo alla nomina del curatore speciale in favore del soggetto minorenni: ad esempio nel procedimento di adottabilità o nelle azioni "di stato" (es. riconoscimento del figlio naturale).

Attraverso l'aggiunta del terzo e quarto comma all'art. 78, ad opera della l. 26 novembre 2021, n. 206, il legislatore ha introdotto degli ulteriori casi specifici di nomina del curatore. Si tratta di situazioni giuridiche fortemente differenziate: a tali differenze corrispondono diversi compiti attribuiti al curatore speciale e diverse modalità di loro esercizio.

Capacità giuridica

- È l'idoneità del soggetto a essere **titolare di diritti e di doveri**
- Si acquista con la nascita (momento del primo vagito per la legge italiana)
- Cessa con la morte

A decorative blue graphic element consisting of a thin curved line at the top and a larger, solid blue curved shape on the right side of the slide.

Capacità giuridica

Articolo 1 c.c.

La capacità giuridica si acquista dal momento della nascita.

I diritti che la legge riconosce a favore del concepito sono subordinati all'evento della nascita (462, 687, 715, 784).

Capacità di agire

- La capacità di agire è l'idoneità del soggetto ad esercitare i diritti ad assumere gli obblighi di cui è titolare.
- È la capacità di compiere atti giuridici validi
- Si acquisisce con la maggiore età
- È esclusa da un provvedimento di interdizione legale o giudiziale
- Limitata da un provvedimento di inabilitazione
- Limitata dalla nomina di un amministratore di sostegno

Capacità di agire

Art. 2 c.c. Codice Civile

La maggiore età è fissata al compimento del diciottesimo anno. Con la maggiore età si acquista la capacità di compiere tutti gli atti per i quali non sia stabilita una età diversa.

Sono salve le leggi speciali che stabiliscono un'età inferiore in materia di capacità a prestare il proprio lavoro. In tal caso il minore è abilitato all'esercizio dei diritti e delle azioni che dipendono dal contratto di lavoro.



Capacità di agire: limitazioni

- Interdizione
- Inabilitazione
- Amministratore di sostegno

Sono misure alternative

Cos'è l'interdizione?

- Si parla di **interdizione** in tutti quei casi in cui una persona maggiorenne si trovi in situazione di *abituale infermità di mente* e sia cioè incapace **di provvedere ai propri interessi**.

Capacità di intendere

- **Rendersi conto del valore sociale dell'atto;**
- **Idoneità del soggetto a conoscere, comprendere, discernere i motivi della propria condotta;**
- **Valutare conseguenze (costi-benefici);**
- **Attitudine ad orientarsi nel mondo esterno secondo una percezione non distorta della realtà;**
- **Capacità di comprendere il significato del proprio comportamento e di valutarne le possibili ripercussioni positive o negative su terzi;**
- **Obiettività delle azioni, consapevolezza delle conseguenze, coscienza giuridica, coscienza etica.**

Capacità di volere

- **Potere di controllare gli impulsi ad agire e di determinarsi secondo il motivo che appare più ragionevole o preferibile in base ad una concezione di valore;**
- **Attitudine a scegliere in modo consapevole tra motivi antagonisti;**
- **Attitudine a determinarsi in modo autonomo;**
- **Possibilità di optare per la condotta adatta al motivo che appare più ragionevole;**
- **Capacità di resistere agli stimoli degli avvenimenti esterni.**

Conseguenze dell'interdizione

- L'interdizione determina una situazione di incapacità legale a compiere atti giuridici identica a quella in cui si trova il minore (incapacità legale assoluta).
- Gli atti eventualmente compiuti dall'interdetto saranno pertanto annullabili ad opera del tutore, dello stesso interdetto o dei suoi eredi o aventi causa (art. 427 c.c.).

Conseguenze dell'inabilitazione

- l'inabilitazione lascia una limitata capacità di agire.
- L'inabilitato può compiere atti di natura non patrimoniale : riconoscere un figlio naturale, contrarre matrimonio, fare testamento, atti di ordinaria amministrazione.
- Per quanto riguarda gli atti di straordinaria amministrazione, è necessaria invece l'assistenza e il consenso di un curatore, o addirittura, per atti di particolare rilievo, l'autorizzazione del giudice tutelare o del tribunale.

Chi può presentare la domanda per interdizione?

L'istanza per richiedere che venga dichiarata l'interdizione o l'inabilitazione può essere presentata (art. 417 c.c.):

- dal coniuge,
- dai parenti entro il quarto grado,
- dagli affini entro il secondo grado,
- dal tutore,
- dal curatore,
- dal Pubblico Ministero.

Non può pronunciarsi l'interdizione o l'inabilitazione senza che si sia proceduto all'esame dell'interdicendo o dell'inabilitando (art. 419 c.c.).

È possibile revocare l'interdizione o l'inabilitazione?

- In qualsiasi momento, quando cessa la causa dell'interdizione o dell'inabilitazione, queste possono essere revocate con sentenza (art. 429 c.c.).
- La domanda per la revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione può essere presentata dal coniuge, dai parenti entro il quarto grado o dagli affini entro il secondo grado, dal tutore dell'interdetto, dal curatore dell'inabilitato o su istanza del pubblico ministero.
- L'autorità giudiziaria che, pur riconoscendo fondata l'istanza di revoca dell'interdizione, non crede che l'infermo abbia riacquisito la piena capacità, può revocare l'interdizione e dichiarare inabilitato l'infermo medesimo (art. 432 c.c.).

È possibile chiedere la revoca del tutore o del curatore?

Il giudice tutelare può rimuovere dall'ufficio il tutore qualora egli (art. 384 c.c.):

- si sia reso colpevole di negligenza,
- abbia abusato dei suoi poteri,
- o si sia dimostrato inetto nell'adempimento di essi,
- sia divenuto immeritevole dell'ufficio per atti anche estranei alla tutela,
- ovvero sia divenuto insolvente.

Il giudice non può rimuovere il tutore se non dopo averlo sentito o citato, può tuttavia sospenderlo dall'esercizio della tutela nei casi che non ammettono dilazione. Il tutore che cessa dalle funzioni deve fare subito la consegna dei beni e deve presentare nel termine di due mesi il conto finale dell'amministrazione al giudice tutelare per l'approvazione.

Cos'è l'amministrazione di sostegno?

- L'istituto dell'**amministrazione di sostegno** è stato introdotto successivamente, dalla Legge 9 gennaio 2004, n. 6.
- L'amministrazione di sostegno ha come finalità quella di tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell'espletamento delle funzioni della vita quotidiana, **mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente**.

Amministratore di sostegno

Vantaggi:

- Grado di infermità
- Flessibilità, intesa come capacità di adeguarsi alle esigenze del soggetto
- L'incapacitazione riguarda solo gli atti che vengono individuati
- Agilità nella procedura

Chi ne può usufruire

- L'amministrazione di sostegno può così riguardare
- anziani,
- disabili,
- alcolisti, tossicodipendenti,
- carcerati,
- malati terminali,
- non vedenti

E tanti altri soggetti per i quali non sia opportuno procedere ad una richiesta di interdizione o di inabilitazione.

Amministratore di sostegno: chi può presentare la richiesta

- il coniuge ,
- la persona stabilmente convivente,
- i parenti entro il quarto grado,
- gli affini entro il secondo grado,
- il tutore,
- il curatore,
- il Pubblico Ministero.
- I servizi sociali e sanitari

Amministratore di sostegno

- Inoltre, l'**art. 409 c.c.**, al riguardo, dispone che " *il beneficiario conserva la capacità di agire per tutti quegli atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva o l'assistenza necessaria dell'amministratore di sostegno e che, inoltre, il beneficiario dell'amministrazione di sostegno può in ogni caso compiere gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana*".

Amministratore di sostegno

- In ogni caso, il giudice dovrà, in concreto, procedere ad esaminare la persona da amministrare e decidere caso per caso, e se ne rinviene la necessità e l'opportunità, soddisfare la relativa esigenza di sostegno, protezione o assistenza.

Non prevista la partecipazione del P.M.

- sarà obbligatorio assumere informazioni nel parentado, dai servizi sociali o da altri soggetti che abbiano in cura il soggetto,
- Gli operatori dei servizi pubblici o privati che hanno in cura o in carico il soggetto beneficiario non potranno essere nominati amministratori di sostegno.

Amministratore di sostegno

- In ogni caso, la ratio procedimentale è quella di preservare il più possibile la libertà dell'amministrato e il Giudice Tutelare dovrà graduare il provvedimento a seconda delle esigenze del caso concreto.
- La comunicazione del decreto di apertura all'ufficiale dello stato civile dovrà avvenire entro 10 giorni.
- Annullabilità degli atti compiuti

Amministratore di sostegno: poteri

- Si evincono dal decreto di nomina
- Gli atti che sono di pertinenza dell'amministratore di sostegno sono preclusi al beneficiario
- L'amministratore di sostegno deve rispettare le aspirazioni e i bisogni del beneficiario



DA ULTIMO, abbiamo trattato sempre del minore da un punto di vista del minore offeso o da tutelare, andiamo ora a vedere il **minore “reo”**

PROCESSO PENALE MINORILE

La filosofia del processo penale minorile ha come scopo, il recupero del minore, la non stigmatizzazione del soggetto e pone particolare attenzione alla tutela e alla riservatezza del ragazzo

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- Regio DL n. 1404/34, Legge istitutiva del Tribunale per Minorenni
- D.P.R. n. 448/88, contenente le disposizioni per il processo penale a carico di minorenni
- D.lgs. n. 272/89, contenente le norme di attuazione di coordinamento e transitorie del DPR 448/88

- **Il DPR 448** dell'88 riforma il procedimento penale minorile partendo dall'assunto che un adolescente che commette reato non perde le proprie caratteristiche intrinseche evolutive di possibilità di cambiamento, è soggetto di diritti, in primis quello di avere una seconda opportunità, di potersi riscattare e non cristallizzare nel ruolo di reo.

I principi ispiratori sono:

- **La minima offensività e quindi la residualità della pena,**
- **La non interruzione dei percorsi educativi in atto,**
- **Esigenza rieducativa anziché punitiva,**
- **Esigenza ripartiva rispetto alla rottura relazionale – sociale, prodotta dal reato,**
- **La personalizzazione del percorso di recupero.**

Sono imputabili i soggetti che hanno compiuto 14 anni ma non ancora 18, se hanno la capacità di intendere e volere.

Capacità di **intendere** è da interpretare come l'attitudine ad orientarsi nel mondo esterno con una percezione non distorta della realtà,/ valutare le ripercussioni su terzi;

Capacità di **volere** è da intendersi come il potere di controllare gli impulsi ad agire/ scegliere in modo ragionevole ed in base a una concezione di valore.

Punto fondamentale è la **riduzione del danno**.

Nel Processo Penale Minorile sono le regole di Pechino che hanno messo in risalto i principi delle strategie nella riduzione del danno.

Le espressioni più significative possono essere

- ▶ **“evitare di nuocere”**
- ▶ **“Fare il minor danno possibile ai giovani”**
- ▶ **“evitare ogni torto inopportuno”**

Uno strumento per attuare la riduzione del danno è **“L’Accompagnamento del minore al processo”**.

Il minore ha diritto a un **“ suo processo ”**, la decisione deve essere proporzionata non solo alle circostanze e alla gravità del reato, ma anche alle condizioni del soggetto che ha delinquito, tenendo conto delle sue condizioni di vita ambientali e familiari.

E' dagli accertamenti sulla personalità che nascono sia il programma processuale, sia il progetto educativo.

La verifica della raggiunta maturità si attua attraverso:

- ▶ valutazione della evoluzione intellettuale/ psicologica e fisica
- ▶ capacità di intendere valori etici - bene, male , lecito illecito.

A tal fine occorre apprezzare una molteplicità di fattori correlati alle condizioni familiari, socio-ambientali, istruzione, natura del reato ecc.

Le indagini non vertiranno solo su aspetti psichici, fisici morali, ma anche sull'ambito familiare, sull'ambiente di vita scolastico o extra-scolastico.

Deputati agli indicati accertamenti sono i **Servizi Minorili** dell'Amministrazione della Giustizia, in collaborazione con i Servizi degli Enti Territoriali.

L'articolo 6 del c.p.p.m. prevede la partecipazione al processo dei Servizi dell'Amm. Penale e degli Enti Locali.

Si rende necessaria una **cooperazione tra i due Servizi**: i primi sono i diretti destinatari del provvedimento del Giudice, i secondi propongono e illustrano le agenzie e le risorse presenti sul territorio, finalizzati anche ad interventi dopo la fuoriuscita dall'area penale.

- In conformità all'art. **31, comma 2, Cost.**, che impone alla Repubblica di **proteggere "la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo"**, l'ordinamento italiano disciplina l'esercizio della giurisdizione penale nei confronti dei minori autori di reato perseguendo non soltanto finalità punitive, ma anche e soprattutto finalità educative.
- Tali finalità nascono dalla necessità di adeguare l'intervento penale alle esigenze educative degli imputati minorenni, in conformità alla stessa funzione rieducativa della pena affermata nell'**art. 27, comma 3 Costituzione**. Per conseguire tali finalità, l'ordinamento giuridico ha istituito degli organi giurisdizionali specializzati, in aderenza al dettato dell'**art. 102, comma 2 Cost.**, che prevede la possibilità di istituire delle sezioni specializzate per determinate materie presso gli organi giudiziari ordinari.
- In particolare sono state adottate delle norme processuali idonee a favorire un'indagine accurata sulla personalità del minorenne, per evitare gli effetti stigmatizzanti, derivanti dal contatto del minore imputato con la giustizia penale, e trasformare il processo in un'occasione per mettere in atto delle misure educative nei suoi confronti.

In passato queste forme processuali erano previste dal **r.d.l. 20 luglio 1934, n.1404 ("Istituzione e funzionamento del tribunale per i minorenni")**, il quale oltre a contenere norme sostanziali, prevedeva delle norme processuali appositamente create per i minori imputati, apportando le necessarie modifiche al codice di procedura penale del 1930.

1) Principio di adeguatezza

Esso si ricava dall'art. 1, comma 1, d.p.r. n. 448 del 1988 il quale dispone: ***"Nel procedimento a carico di imputati minorenni si osservano le disposizioni del presente decreto e, per quanto da esse non previsto, quelle del codice di procedura penale. Tali disposizioni sono applicate in modo adeguato alla personalità e alle esigenze educative del minorenne"***.

Questo principio viene in rilievo in due modi diversi, poiché il concetto di adeguatezza fa riferimento non soltanto alle norme del codice di procedura penale, le quali si trovano in rapporto di sussidiarietà rispetto alle disposizioni del d.p.r. n. 448 del 1988, ma anche alle norme del processo penale minorile che devono essere applicate tenendo presente le esigenze educative del minore e in modo adeguato alla sua personalità.

La funzione pedagogica del processo penale minorile emerge ancora dal già ricordato art. 1, il quale al comma 2, sancisce che ***"il giudice illustra all'imputato il significato delle attività processuali che si svolgono in sua presenza nonché il contenuto e le ragioni anche etico- sociali delle decisioni"***.

Sempre in tale ottica, l'art. 10 dichiara l'inammissibilità dell'esercizio dell'azione civile per le restituzioni e il risarcimento del danno cagionato dal reato, ciò per evitare che un processo costruito con finalità educative sia snaturato da interessi meramente economici.

2) Principio di minima offensività del processo

Questo principio si basa sulla constatazione che il processo in sé può causare all'imputato delle sofferenze, soprattutto per il minore imputato.

Il processo se non adattato alle esigenze della sua età può essere causa di sofferenze indelebili. Proprio per questo il processo penale minorile ha introdotto delle disposizioni che hanno come scopo quello di arrecare il minor danno al minore imputato.

A tale fine il d.p.r. n. 448 del 1988 prevede degli istituti processuali che tendono a porre fuori dal circuito penale il minore in modo anticipato.

È il caso della sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto,

emessa quando l'ulteriore corso del processo può arrecare pregiudizio alle esigenze educative del minore (art.27 c.p.p. min.). Questo istituto mette in evidenza la capacità offensiva che il processo come tale può avere nei confronti del minore, e ha come finalità l'eliminazione di un'inutile afflittività del processo in tutte quelle ipotesi in cui rilevi la tenuità del fatto e l'occasionalità della condotta.

Anche l'estinzione del reato per esito positivo della prova evita al minore gli effetti stigmatizzanti di una condanna penale, quando il giudice ritenga opportuno esaminare la personalità del minore in maniera più compiuta.

Inoltre, anche le misure cautelari devono essere attuate in modo da evitare il più possibile al minore, i disagi e le sofferenze materiali e psicologiche, che possono derivare dalla loro applicazione, avendo cura di non interrompere i processi educativi in corso.

3) Principio di de-stigmatizzazione

Anche questo principio può essere inserito nella logica del principio di minima offensività, perché riguarda l'identità sociale del minore, che si vuole tutelare attraverso l'eliminazione di tutti quegli istituti che comportano una stigmatizzazione dell'imputato.

Sono espressione del principio di de-stigmatizzazione, gli istituti dell'**irrilevanza del fatto** e della **messa alla prova**, che limitano il contatto del minore con il sistema penale.

Inoltre, sempre al fine di evitare al minore effetti stigmatizzanti, è stabilito che la sentenza che pronuncia l'estinzione del reato per esito positivo della prova non è iscritta nel casellario giudiziale.

Inoltre, l'art. 13 c.p.p. min., sancisce il divieto di pubblicazione e di divulgazione, con qualsiasi mezzo, di notizie o immagini idonee a consentire l'identificazione del minore comunque coinvolto nel procedimento.

Anche la non pubblicità del dibattimento, stabilita dall'art. 33 c.p.p. min., serve a mantenere una percezione sociale positiva del minore. Sempre al fine di ridurre gli effetti stigmatizzanti che derivano dal processo, il codice di procedura penale minorile prevede delle disposizioni restrittive riguardanti le iscrizioni nel casellario giudiziale.

Anche l'obbligo previsto per la polizia giudiziaria, dall'art. 20 disp. att. min., di adottare le opportune cautele nell'esecuzione delle misure restrittive della libertà personale, è funzionale a tutelare il minore dalla curiosità del pubblico e quindi a ridurre i rischi di una stigmatizzazione.

3) Principio di de-stigmatizzazione

L'intervento penale dunque non si configura come un intervento meramente segregante e stigmatizzante, bensì teso al recupero di quel processo educativo interrotto o deviato.

Il nuovo processo penale, infatti, "offre delle occasioni educative". Si punta su un processo inteso come momento importante per fare chiarezza insieme al minore, per aiutarlo a proseguire il suo percorso di crescita.

4) Principio di autoselettività

Tale principio tende a garantire il primato delle esperienze educative del minore sulla stessa prosecuzione del processo penale, che viene pertanto ad “autolimitarsi”.

Il processo penale minorile conosce dei meccanismi deflattivi maggiori rispetto al processo penale ordinario. Ne sono espressione i già ricordati istituti dell'irrilevanza del fatto e la sospensione del processo per messa alla prova.

5) Principio di indisponibilità del rito e dell'esito del processo

A differenza di quanto previsto per il processo penale ordinario, il processo penale minorile è dominato dal principio d'indisponibilità del rito, poiché il giudice può disporre l'accompagnamento coattivo dell'imputato non comparso, così come stabilisce il primo comma dell'art. 31 c.p.p. min.

Altra conferma a tale principio deriva dal divieto per l'imputato minorenne di patteggiare la pena, contrariamente a quanto previsto per il processo penale ordinario.

Anche il criterio dell'*indisponibilità del rito e dell'esito* evidenziano l'intenzionalità legislativa orientata a che il rito minorile non venga interpretato dal minorenne come strumento che può utilitaristicamente essere "aggiustato" ai propri fini.

6) Principio di residualità della detenzione.

Sono molte le disposizioni del d.p.r. 1988, n. 448 da cui quale emerge la funzione di *extrema ratio* della pena detentiva.

Questo principio trova fondamento nell'art. 16 c.p.p. min., che indica le condizioni per procedere all'arresto e al fermo del minore.

Anche all'art. 23 c.p.p. min., sulla custodia cautelare del minore, offre un'ampia possibilità di ricorso a sanzioni sostitutive.

La stessa Corte Costituzionale in molte pronunce ha avuto modo di ribadire tale principio, in particolare nella sentenza n. 412 del 1990 la Corte ha rilevato come l'esigenza del recupero del minore prevalga sulla pretesa punitiva dello Stato, anche con riferimento a reati puniti con la pena dell'ergastolo, per cui si può dedurre che la pena detentiva vada considerata come *ultima ratio*.

Inoltre in un sistema di giustizia minorile teso al recupero sociale del minore, vi è la necessità di risposte ai fatti di devianza minorile che prescindano dalla logica punitiva.

6) Principio di residualità della detenzione.

Di qui, la necessità di trattare diversamente il minore, differenziando il regime sanzionatorio rispetto a quanto previsto dal sistema punitivo generale.

Difatti, la diversità esistente tra minore ed adulto impone la creazione di un sistema *ad hoc*, per il quale il ricorso alla pena detentiva svolge, effettivamente, un ruolo di *ultima ratio*.

Ancora la Corte Costituzionale con sentenza n. 168 del 1994 ha denunciato la radicale incompatibilità della previsione della pena dell'ergastolo anche nei confronti del minore, in violazione degli artt. 27, comma 3 e 31, comma 2 Cost.

Il ruolo di *ultima ratio* della pena detentiva emerge ancora, dalla sentenza n. 450 del 1998, nella quale la Corte sollecita il legislatore a creare per i minori un regime differenziato di esecuzione delle pene e delle modalità di accesso alle misure alternative alla detenzione.

La immediata declaratoria della non imputabilità

L'art. 97 cod. penale dispone che non è imputabile chi al momento del fatto non aveva compiuto i quattordici anni.

A tale fine, il d.p.r. n. 448 del 1988, ha previsto all'art. 26 che, in ogni stato e grado del procedimento, il giudice, quando accerta che l'imputato è minore degli anni quattordici, pronuncia, anche d'ufficio, sentenza di non luogo a procedere, trattandosi di persona non imputabile.

La capacità d'intendere e di volere del minore non può essere presunta, ma deve essere dimostrata nel caso concreto con ogni mezzo di prova, mediante una valutazione globale della personalità del minore.

La capacità di intendere e di volere del minore che abbia compiuto i quattordici anni ma non ancora i diciotto anni, non è presunta come per l'imputato maggiorenne, ma dev'essere obbligatoriamente accertata, a pena di nullità, in concreto e con riferimento al singolo episodio criminoso dal giudice di merito.

La immediata declaratoria della non imputabilità

Il concetto di incapacità di intendere e di volere di cui all'art. 98 è diverso da quello indicato nell'art. 85 c.p. per l'imputato adulto. Esso si fonda sul concetto di maturità, avente natura psicologica e contenuto ampio.

La maturità del minore, si ricava non soltanto dallo sviluppo intellettuale dello stesso, ma anche dalla sua capacità di determinarsi e di capire il significato delle sue azioni, dalla capacità di valutare il carattere morale e le conseguenze del fatto.

La capacità su cui si radica l'imputabilità esige non solo un accertamento della capacità del minore di rendersi conto della natura antisociale dell'atto che pone in essere, ma anche la sua capacità di valutarne le conseguenze, indirizzando la sua volontà.

L'irrilevanza del fatto

- Questo istituto fonda le sue basi sulla scarsa rilevanza sociale del fatto-reato. Esso nasce nell'ambito del contesto culturale che accompagnò l'emanazione di documenti internazionali quali le "Regole minime per l'amministrazione della giustizia minorile", **c.d. Regole di Pechino**, emanate dall'Assemblea delle Nazioni Unite nel 1985, e la Raccomandazione del Consiglio d'Europa n. 20 del 1987 sulle "Reazioni penali alla delinquenza minorile". Entrambi i documenti, incoraggiano gli Stati ad adottare nell'ambito della giustizia penale minorile, delle misure di "diversificazione", cioè di de-giurisdizionalizzazione.
- Con la legge 1992, n. 123 è stato aggiunto un quarto comma, che estende la previsione della sentenza di non luogo a procedere anche alla fase dell'udienza preliminare, al giudizio immediato e al giudizio direttissimo. Perciò, l'art. 27 dispone che, sia nel corso delle indagini preliminari (se vi è richiesta del pubblico ministero), sia nell'udienza preliminare, sia nel giudizio direttissimo, sia nel giudizio immediato (in questi casi senza richiesta del pubblico ministero), se risulta la **tenuità del fatto e l'occasionalità del comportamento**, il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto, quando l'ulteriore corso del procedimento pregiudichi le esigenze educative del minore.

L'irrilevanza del fatto

- **La tenuità va riferita al *fatto***, da intendersi non in senso naturalistico (l'evento accaduto), ma il più latamente possibile: la condotta dell'agente e, quindi, la carica di oppositività dimostrata (intensità del dolo e grado della colpa), le circostanze dell'azione, le modalità e i mezzi utilizzati, il movente; il danno procurato alla vittima; l'allarme procurato alla società.

L'irrelevanza del fatto

Un ulteriore requisito dell'istituto dell'irrelevanza del fatto è il pregiudizio per le esigenze educative del minore. La presenza dei requisiti oggettivi della tenuità del fatto e dell'occasionalità del comportamento infatti, non sono sufficienti a fondare la sentenza di non luogo a procedere.

Il procedimento si deve chiudere solo se la sua prosecuzione è pregiudizievole per le esigenze educative del minore, per cui anche alla presenza di un fatto socialmente irrilevante, il processo potrebbe proseguire.

Per la dottrina la finalità deflattiva, tipica dell'irrelevanza del fatto e l'esigenza della minima offensività del processo minorile, devono essere entrambe presenti per potersi avere sentenza di non luogo a procedere.

Perciò l'interpretazione più corretta sembra essere quella di ritenere che alla presenza dei due presupposti interagenti, si rinuncia alla emanazione di una sentenza di non luogo a procedere solo qualora la prosecuzione del processo sia considerata utile per le esigenze educative del minore.

L'occasionalità del comportamento

Ai sensi dell'art. 27 c.p.p. min. l'occasionalità del comportamento è comunque riferita al comportamento, e non al fatto. La dottrina maggioritaria ritiene che questo requisito non possa essere riferito ad un criterio di seriazione dei fatti, cioè ad un criterio cronologico dei fatti, né al criterio della recidiva. Piuttosto ritiene che sia un requisito di carattere psicologico, volto a valutare l'atteggiamento del minore rispetto all'azione delittuosa, solamente in questo modo le indagini sulla personalità del minore acquistano rilevanza.

Il comportamento è occasionale quando:

- L'atto è frutto di circostanze particolari attinenti al momento, e quindi non è voluto o cercato o premeditato. Se così fosse, l'occasionalità potrebbe prestarsi ad essere valorizzata in rapporto alla particolare condizione di variabilità tipica dell'adolescente, che agisce sovente sulla base di pulsioni momentanee (occasionalità), piuttosto che sulla base di progetti, programmi, disegni, piani, ragionamenti: di modo che il comportamento trasgressivo potrebbe considerarsi occasionale quando non è frutto di una scelta deviante precisa o sufficientemente orientata.

Segue...

L'occasionalità del comportamento

- in senso psicologico, quando l'azione criminosa è frutto della condizione di variabilità tipica dell'adolescenza, senza che sia espressione di una scelta strutturata in senso trasgressivo. In questi casi, possiamo configurare l'irrilevanza del fatto come una rinuncia da parte dello Stato a perseguire l'autore del reato perché il comportamento dello stesso non mostra una personalità strutturata in modo deviante.

Il perdono giudiziale

L'istituto del perdono giudiziale è disciplinato nell'art. 169 codice penale nel capo relativo alla "estinzione del reato". L'istituto risale al codice penale del 1930, per cui è anteriore alla nascita della giustizia minorile. In dottrina si è discusso sulla natura di questo istituto, come causa di estinzione del reato, oppure come una causa di estinzione della pena. Dalla sua collocazione sembra che esso sia da annoverare tra le cause di estinzione del reato, di conseguenza esso presuppone l'accertamento del reato e un soggetto colpevole e responsabile, imputabile. Il perdono giudiziale è una causa di estinzione del reato che si applica solamente ai minori degli anni diciotto, in considerazione della particolare condizione adolescenziale.

Il perdono giudiziale

L'art. 169 cod. penale stabilisce che il giudice può astenersi dal pronunciare il rinvio a giudizio o dal pronunciare condanna e concedere il perdono se ritiene di dover applicare una pena restrittiva della libertà personale non superiore nel massimo a due anni, ovvero una pena pecuniaria non superiore nel massimo a 1.549,37 euro quando, presume che il minore si asterrà dal commettere ulteriori reati.

Nella commisurazione della pena, il giudice deve tenere conto anche della circostanza della minore età. Perciò, la concessione del perdono giudiziale, presuppone un giudizio da parte del giudice che la mancata irrogazione della pena sia un contributo al recupero sociale dello stesso.

Tale valutazione presuppone l'esame del fatto -reato, il quale deve tenere conto degli indici di gravità del reato indicati nell'art. 133 cod. penale (gravità del reato e capacità a delinquere), oltre che un'attenta analisi della personalità del minore. Nel giudizio di valutazione il giudice può tenere in considerazione anche gli eventuali precedenti giudiziari del minore.

La messa alla prova

- il provvedimento che dispone la messa alla prova è un'ordinanza.
- Il giudice emette una ordinanza che deve contenere la sommaria enunciazione degli elementi di prova in ordine al fatto, alla responsabilità; la motivazione circa l'esigenza di valutare la personalità all'esito della prova, il contenuto del progetto, la durata, l'indicazione della nuova udienza.
- E' necessario che il minore presti consenso e manifesti coinvolgimento ed adesione al progetto.

La sospensione del processo e la messa alla prova

È l'istituto più innovativo del processo penale minorile, previsto dagli artt. 28 e 29 D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448. Esso trae la sua ispirazione dal *probation* anglosassone, affermatosi in seguito alla perdita di centralità della pena detentiva, e avente come finalità quella di evitare al minore imputato la condanna. L'istituto trae la sua legittimazione dalla lettera 'e' dell'art. 3 della legge delega n.81 del 1987, la quale stabilisce il "dovere del giudice di valutare compiutamente la personalità del minore sotto l'aspetto psichico, sociale e ambientale, anche ai fini dell'apprezzamento dei risultati degli interventi di sostegno disposti" e la "facoltà di sospendere il processo per un tempo determinato, nei casi suddetti".

Per questo, il giudice, quando ritiene di dover valutare la personalità del minore, può disporre la sospensione del processo e affidare il minore ai servizi minorili dell'amministrazione della giustizia, affinché procedano all'attività di osservazione, trattamento e sostegno.

Con lo stesso provvedimento il giudice può imporre al minore, prescrizioni dirette a riparare le conseguenze del reato e a promuovere la conciliazione del minorenne con la persona offesa.

La sospensione del processo con messa alla prova ha come finalità quella di impedire una pronuncia sul merito del caso e consentire al minore di uscire dal circuito penale per evitare gli effetti stigmatizzanti della condanna penale.

Presupposto della sospensione del processo è la convinzione da parte del giudice della responsabilità del minore imputato in ordine al reato per cui si procede. La sospensione del processo è disposta quando il giudice ritiene opportuno esaminare la personalità del minore all'esito della prova. Essa può essere disposta per qualsiasi tipo di reato, anche per quelli per i quali è prevista la pena dell'ergastolo, purché il giudice ritenga opportuno valutare la personalità del minore.

Infatti, ai sensi del primo comma dell'art. 28, seconda parte **"il processo è sospeso per un periodo non superiore a tre anni quando si procede per reati per i quali è prevista la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a dodici anni; negli altri casi, per un periodo non superiore a un anno. Durante tale periodo è sospeso il corso della prescrizione"**.

Premessa indispensabile affinché il giudice possa emanare ordinanza di sospensione del processo è l'elaborazione del **progetto d'intervento** per opera dei servizi minorili dell'amministrazione della giustizia in collaborazione con i servizi degli enti locali.


Il progetto, elaborato dai servizi, deve essere frutto di accettazione da parte del minore.

Gli elementi fondamentali del progetto d'intervento (art 27 c.p.p. min.):


- a. Le modalità di coinvolgimento del minore, del suo nucleo familiare e del suo ambiente di vita. A tale fine, il consenso del minore al progetto deve essere pieno ed espressione di una totale partecipazione a esso, deve essere frutto di un'adesione spontanea e deve essere prestato solo dopo che egli sia stato informato delle conseguenze di un eventuale esito negativo della prova.
- b. Gli impegni specifici che il minore assume. Tali impegni devono essere adeguati alle sue esigenze e capacità, devono tener conto del tipo di reato commesso e basarsi sulle risorse che il territorio locale mette a disposizione per il minore.
- c. Le modalità di partecipazione al progetto degli operatori della giustizia e dell'ente locale. Tali soggetti dovranno specificare nel progetto le modalità della loro partecipazione.
- d. Le modalità tese a riparare le conseguenze del reato e a promuovere la conciliazione del minore con la persona offesa.

Il secondo comma dell'art. 28 c.p.p. min., stabilisce che "con l'ordinanza di sospensione il giudice affida il minore ai servizi minorili dell'amministrazione della giustizia per lo svolgimento, anche in collaborazione con i servizi locali, delle opportune attività di osservazione, trattamento e sostegno...". In particolare, il legislatore ha assegnato ai servizi sociali ministeriali un ruolo da protagonista, mentre ai servizi sociali dell'ente locale è affidato un ruolo di collaborazione, così facendo il legislatore è andato in direzione contraria alla scelta del decentramento amministrativo operata con il d.p.r. 616/77.

- I servizi, a norma del terzo comma dell'art. 27 disp. att. min., informano periodicamente il giudice dell'attività svolta e dell'evoluzione del caso, proponendo, dove lo ritengano necessario, modifiche al progetto, eventuali abbreviazioni di esso ovvero, in caso di ripetute e gravi trasgressioni, la revoca del provvedimento di sospensione. L'abbreviazione della messa alla prova, sarà chiesta quando l'impegno del minore e i risultati raggiunti risultino tali da essere espressione di un processo di responsabilizzazione del minore, che non necessita di un ulteriore proseguimento della prova.
- La revoca, invece, ai sensi del quinto comma dell'art. 28 ha presupposti diversi, poiché a essa si può fare ricorso solo quando nel corso della messa alla prova, il minore ha dato luogo a 'ripetute' e 'gravi' violazioni delle prescrizioni imposte dal progetto. La valutazione della gravità delle trasgressioni è lasciata alla discrezionalità del giudice.

- 
- Con l'ordinanza di sospensione il giudice può anche imporre al minore alcune prescrizioni dirette a riparare le conseguenze del reato e a promuovere la conciliazione del minorenne con la persona offesa dal reato. Questa è un'innovazione rilevante introdotta dal legislatore nel 1988. Tuttavia il tentativo di conciliazione con la vittima incontra molti ostacoli, dovute alle difficoltà delle vittime di incontrare l'autore del reato.
 - L'ordinanza deve indicare anche il periodo di durata della messa alla prova, poiché questa serve al minore ad avere un obiettivo per un periodo certo, pur potendo essere oggetto di modifiche. La durata della messa alla prova deve essere commisurata al tipo di reato, e alla personalità del minorenne, che si presume, evolverà in senso positivo.
 - Dopo la scadenza del periodo di prova, il presidente del collegio fissa l'udienza per la valutazione della prova. In caso di esito negativo della prova, il processo deve riprendere da dove era stato interrotto, e si avrà un rinvio a giudizio del minore, poiché appare improbabile una richiesta di non luogo a procedere per non imputabilità, o una condizione d'improcedibilità dell'azione.

- L'art. 29 c.p.p. min., stabilisce che la valutazione positiva della prova dipende da due accertamenti: il primo riguarda la valutazione del 'comportamento del minore', e il secondo attiene alla 'evoluzione della sua personalità'. A tale fine, i servizi presentano al giudice una relazione sul comportamento del minore e una valutazione della sua personalità. Nel valutare il comportamento del minore bisogna fare riferimento all'impegno dimostrato nel corso della prova:
- Sicuramente è un dato indicativo della buona riuscita della prova il fatto che il minore, nel corso della stessa, abbia mostrato costanza e impegno nel partecipare ai programmi educativi, alle attività e ai percorsi lavorativi predisposti dai servizi minorili.
- Per quanto attiene alla valutazione dell'evoluzione della personalità del minore, essa dipende dalle caratteristiche del progetto d'intervento. Se il progetto è stato costruito in modo da essere praticabile e flessibile, e utilizzando tutte le risorse ambientali e familiari del minore, il suo esito sarà sicuramente positivo. L'evoluzione della personalità del minore si ricava dal comportamento tenuto dal minore nel corso della prova, come la sua capacità di accettare i cambiamenti della sua personalità.

- 
- **In caso di esito positivo della prova, il giudice dichiara con sentenza estinto il reato.** Se la dichiarazione è fatta in sede di udienza preliminare, è emessa sentenza di non luogo a procedere, che non va iscritta nel casellario giudiziale essendosi estinto il reato.
 - Negli ultimi anni le indagini sullo stato di applicazione della messa alla prova, hanno reso evidente come essa è applicata a minori per i quali si rilevano indici prognostici favorevoli, perché in possesso di migliori risorse familiari e sociali.
 - Restano tendenzialmente esclusi dalla applicazione dell'istituto i **minori stranieri, in particolare nomadi ed extracomunitari, per mancanza di risorse familiari cui fare affidamento.**

In questo modo si vengono a creare delle disparità di trattamento nell'accesso a tale istituto, che pure negli ultimi anni ha avuto un'applicazione molto estesa.

RUOLO DELL'ASSISTENTE SOCIALE E DEL'EDUCATORE PROFESSIONALE

- Fornisce elementi conoscitivi sul minore soggetto a procedimento penale e concrete ipotesi progettuali, concorrendo alle decisioni dell'Autorità Giudiziaria
- Svolge attività di sostegno e controllo nei confronti dei minorenni sottoposti a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria, in accordo con gli altri servizi della Giustizia e gli Enti Locali
- Svolge un'attività di diffusione e promozione della legalità nelle scuole

L'assistente sociale e l'Educatore professionale che lavorano nell'ambito del penale sono chiamati a confrontarsi continuamente con il rapporto, non sempre facile, tra il duplice ruolo di aiuto e di controllo.

Soprattutto con gli adulti, spesso la dimensione del controllo prevale e rende estremamente complesso instaurare un rapporto empatico con l'utente che molte volte pone in atto delle “strategie difensive” che ostacolano la relazione con l'operatore